

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE N. 53

Approvato dalla G. R. nella seduta del 15/11/76

RELAZIONE

III C

Commissione Consultiva Regionale per la Formazione Professionale.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Cons. Reg. Pug. n. 211 - I Legislatura

L'ipotesi di lavoro prevista nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta Regionale al Consiglio Regionale per "garantire la partecipazione democratica sia alla programmazione che alla gestione del sistema di Formazione Professionale" si è sviluppata attraverso la stretta collaborazione della Commissione Regionale per le politiche della formazione, istituita con deliberazione n°6391 del 22/12/75, fino al 31/7/76, data sotto la quale, per sopravvenute difficoltà obiettive ha cessato di funzionare.

Il lavoro svolto è servito essenzialmente a ricordare per quanto possibile, le richieste di un nuovo modo di fare la formazione professionale e le esigenze della pubblica amministrazione specialmente per quanto riguarda la realizzazione dei programmi e il controllo della spesa pubblica.

Tuttavia è rimasta una preoccupante incertezza per la definizione dei programmi; e ciò per due motivi fondamentali:

- 1° - Lo Stato non ancora ha provveduto all'emanazione della legge-quadro;
- 2° - manchiamo di una programmazione regionale di sviluppo.

In verità molti sono stati finora gli sforzi compiuti per ottenere, sia pure a titolo orientativo, notizie concrete circa gli interventi da realizzare nel Mezzogiorno, e in particolare in Puglia. E qui bisogna ricordare la delibera del CIPE per quanto riguarda le autorizzazioni concesse alla Cassa del Mezzogiorno per gli interventi settoriali. Bisogna ricordare le grandi indicazioni fornite dalla Comunità Economica Europea, specialmente in agricoltura, e riconoscere altresì l'enorme ritardo con cui le direttive sono state recepite dal Governo italiano. Gli stessi inserimenti o piani di sviluppo annunciati da anni, non ancora realizzati, dell'industria di Stato; la facilità con cui si predispongono progetti energetici, che con maggiore facilità cadono nel nulla perché irrealizzabili in Puglia per mancanza di acqua.

Insomma un insieme di valori negativi che mortifica ancora la comunità pugliese che ormai è stanca di annunci e di promesse. La stessa ricomposizione industriale di cui vanno preoccupandosi Governo e Sindacati,

./.

REGIONE PUGLIA

e che darebbe una indicazione precisa sulla rivalutazione delle aziende e sulla riqualificazione professionale, vedrà, come di consueto, sacrificato il Mezzogiorno.

Appare pertanto opportuno la ricostituzione, su base legislativa, della Commissione Consultiva Regionale per le politiche della Formazione Professionale, con la partecipazione effettiva dei rappresentanti delle forze politiche, sindacali e sociali, e con l'inserimento di esperti dei problemi formativi a qualsiasi livello, con compiti preminentemente di sostegno alla Giunta Regionale e al Consiglio per ogni opportuna iniziativa sulla Formazione Professionale.

Si propone, pertanto, che detta Commissione venga così costituita:

- Assessore all'Istruzione della R.P. - Presidente
- Sovrintendente Regionale scolastico
- Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della M.O.
- Cinque esperti di Formazione Professionale
- Tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
- Tre rappresentanti delle Confederazioni Industriali dei settori agricolo, industriale e commerciale
- Tre rappresentanti delle Organizzazioni cooperative legalmente riconosciute sul piano nazionale
- Un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali dei lavoratori autonomi su scala regionale.

REGIONE PUGLIA

~~PROGETTO~~ DISEGNO DI LEGGE

Commissione Consultiva Regionale per la Formazione Professionale.

ART. 1

E' costituita la Commissione Consultiva Regionale per la Formazione Professionale così composta:

- Assessore all'Istruzione della Regione Puglia - Presidente
- Sovrintendente Regionale Scolastico
- Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della M.O.
- Cinque esperti di Formazione Professionale
- Tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
- Tre rappresentanti delle Confederazioni ~~dei~~ dei settori agricolo, industriale e commerciale
- Tre rappresentanti delle Organizzazioni cooperative legalmente ri conosciute sul piano nazionale
- Un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali dei lavoratori autonomi su scala regionale.

ART. 2

Alla Commissione Consultiva Regionale per la Formazione Professionale sono attribuiti i seguenti compiti:

- Consulenza delle funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività in materia di Formazione Professionale nei confronti della Giunta e del Consiglio Regionale, proponendo anche studi e ri cerche in merito alla Formazione Professionale;

./.

REGIONE PUGLIA

- Formulazione dei pareri obbligatori in merito ai piani di attività di Formazione Professionale e di riqualificazione dei livelli di professionalità degli operatori di Formazione Professionale.

ART. 3

La nomina dei componenti la Commissione Consultiva Regionale per la Formazione Professionale avverrà con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

ART. 4

La Commissione Consultiva Regionale per la Formazione Professionale durerà in carica tre anni. Essa sarà ricostituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

ART. 5

I pareri espressi dalla Commissione Consultiva Regionale per la Formazione Professionale, non saranno vincolanti in ordine a quanto specificato al precedente art.2). Essi, comunque, saranno sottoposti all'esame della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale a richiesta dello Assessore all'Istruzione ogni qualvolta questi lo riterrà opportuno.

ART. 6

Funge da segretario della Commissione uno dei Coordinatori di Settore dell'istruzione artigiana e professionale, designato dall'Assessore al ramo.

Compiti precipui del Segretario sono: la convocazione della Commissione, la stesura dei verbali delle riunioni, la trasmissione degli atti agli organi statutari regionali, l'archivio.

ART. 7

La Commissione Consultiva Regionale per la Formazione Professionale ha

./.

REGIONE PUGLIA

sede presso l'Assessorato al ramo e viene convocata di volta in volta dall'Assessore all'Istruzione per l'attuazione del disposto dell'art.2).

ART. 8

Ai componenti la Commissione Consultiva Regionale per la Formazione Professionale spetta un gettone di presenza per ogni seduta con le norme e nei limiti previsti dalla l.r.24/3/75 n°27.

ART. 9

La presente legge é dichiarata urgente ai sensi e per effetto del combinato disposto degli artt.127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Ie III Commissione Cons.
Tare permanentemente il 28-11-76